

SCHEMA di Contratto ALL.2

Rep. n.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO AD ALTA VALENZA
TURISTICA: LINEE VERSANTE CILENTANO - LOTTO 1- (LINEA 1, LINEA 3A, LINEA
3B), CIG CUP B49I21000230001

OPPURE LINEA VESUVIANA -LOTTO 2 – CIG... CUP: B59I21000110001

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di , in
Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della
Campania innanzi a me....., autorizzato alla stipula dei contratti in
forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16
del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù
del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015 e del DPGRC n.
459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015 e di idonea
dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2,
DPR n 62/2013 prot. n. del conservata agli atti dell'Ufficio III
Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della
Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Generale per la Mobilità (in seguito denominata Direzione Generale..... domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica **conferita con D.G.R n. 639 del 15.11.2016 ;**

2) la Società in seguito denominata Società, nella persona del, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, avente sede..... nella qualità di legale rappresentante della Società.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale deltramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. effettuata dalla.....

Verificato con nota prot. n. che il Direttore della Direzione Generale ha dichiarato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.5.2008 e ss.mm. ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n..... da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certa, premettono che:

- con delibera n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014/2020, approvato con la citata DGR 59/2016 e come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti e, in particolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggio 2016, ha approvato con proprie delibere n. 11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione Campania attribuendo alla stessa le risorse finanziarie per la realizzazione del predetto Programma;
- con delibera n. 42 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto "Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 - Indirizzi operativi", la Giunta regionale ha, tra l'altro, individuato i Responsabili delle Linee di Azione (RLA) del POC nei Direttori Generali *ratione materiae*, quali soggetti responsabili dell'attuazione, monitoraggio, controllo amministrativo di I Livello e inoltro delle dichiarazioni di spesa all'Autorità di certificazione, relativamente alle suddette Azioni, garantendo la separazione delle funzioni di attuazione e controllo;
- con delibera n. 256 del 15 giugno 2021 la Giunta regionale ha qualificato servizi di interesse economico generale (SIEG) le linee marittime ad alta valenza turistica, con i relativi programmi di esercizio

approvati con DD n. 53/2021, sul versante cilentano, vesuviano flegreo, come di seguito elencate:

- linea 1 Salerno - Costa del Cilento A/R;
- linea 2 Salerno - Costa d'Amalfi A/R;
- linea 3A Cilento - Capri - Napoli Beverello A/R;
- linea 3B Sapri - Capri - Napoli Beverello A/R;
- linea Vesuviana A/R;
- linea Flegrea A/R;
- con la succitata DGR n. 256/2021 ha, altresì, previsto misure di sostegno ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012, a favore delle imprese che forniscono, per le stagioni estive 2021-2022, i servizi di interesse economico generale relativi a ciascuna delle linee marittime come sopra individuate, nei limiti dell'80% del valore del costo per l'espletamento dei citati servizi, programmando risorse nella misura complessiva di euro 1.900.000,00 a valere sulle risorse POC;
- espletate le procedure di selezione da parte dell'Ufficio Speciale Grandi Opere – UOD 01 “Centrale Acquisti”, sono state finalizzate e attivate per i mesi estivi luglio-agosto 2021-2022 solo la linea Flegrea A/R e la linea 2 Salerno - Costa d'Amalfi A/R, a causa delle incompatibilità e dei divieti di cumulo prescritti dal regime di aiuti de minimis di cui al citato Regolamento (UE);
- con delibera n 217 del 10.05.2022 la Giunta regionale ha confermato la programmazione delle risorse di cui alla succitata DGR 256/2021 per il completamento del Progetto di linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica per i mesi di Luglio-Agosto 2022;

- con la medesima delibera la Giunta ha dato mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di indire le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento, per i mesi di luglio-agosto 2022, dei servizi di collegamento marittimo relativi alle linee del versante cilentano (linea 1, linea 3A e linea 3B) ed alla linea vesuviana;
- con decreto n. del della Direzione Generale Mobilità –UOD 500804 è stato approvato, tra l'altro, il Capitolato di Gara e lo schema del presente contratto per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica: Linee Versante cilentano - Lotto 1- (linea 1, linea 3A, linea 3B),CIGCUP..... Linea Vesuviana -Lotto 2 – IG..... CUP;
- con il medesimo decreto è stata disposta la prenotazione di impegno della spesa relativa all'affidamento del servizio del presente contratto per i mesi di luglio e agosto 2022 comprensiva di IVA,, sul capitolo U08419 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, nelle more della procedura di individuazione dell'aggiudicatario per il perfezionamento dell'impegno in forma definitiva;
- con decreto n..... del..... dell'Ufficio Speciale centrale Acquisti l'affidamento del servizio di cui al presente contratto è stato aggiudicato in via definitiva alla Società;
- con nota prot. n. dell'Ufficio Speciale Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione è stata verificata la documentazione comprovante la sussistenza in capo alla Società dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.

lgs n. 50/2016, già autocertificati in fase di presentazione dell'offerta;

- con decreto n. la Direzione Generale Mobilità ha, tra l'altro, disposto l'esecuzione del presente contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con decorrenza dal, nonché, confermato in via definitiva l'impegno di spesa prenotato con decreto n..... ;
- con nota prot. n. 0342137 del 12.5.2017 l'Ufficio Speciale Advocatura ha reso il parere in merito allo schema del presente contratto, i cui rilievi sono stati interamente recepiti

Tutto ciò verificato, premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale avente sede in Napoli al Centro Direzionale Isola c/3, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Norme regolatrici ed interpretazione del contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale

manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;

- dal Capitolato Tecnico approvato dalla Regione e dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;

- dal Codice della Navigazione;

- dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- dalla L.R. n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";

- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, l'1 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;

- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" (controllare l'esattezza del richiamo per il presente contratto, non sembrerebbe conferente);

- dagli obblighi derivanti dalla fonte di finanziamento come indicati dal manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020 (applicabile anche al POC).

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto.

La Regione affida alla Società, che accetta, i servizi di collegamento

marittimo ad alta valenza turistica, relativi alle linee del versante cilentano (linea 1, linea 3A e linea 3B) Lotto 1 *oppure* Linea Vesuviana Lotto 2 da effettuarsi secondo il programma di esercizio e le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nonché secondo i contenuti dell'offerta tecnica presentata dalla Società.

Art. 4 - Descrizione del servizio.

I servizi che la Società si obbliga a prestare in conformità al Capitolato tecnico e all'offerta tecnica presentata per il presente contratto sono:

Lotto 1) Linee Versante Cilentano A/R - totali miglia 11.894

Linea 1: Salerno - costa del Cilento

(sabato e domenica) 18 gg. - totali miglia 2.242,8

Linea 3A: Sapri – Capri - Napoli

(martedì, mercoledì e giovedì) - 27 gg. - totale miglia 5.720

Linea 3B: Sapri – Capri – Napoli

(lunedì e venerdì) 17 gg. - totale mgl 3.960

***Oppure* Lotto 2) Linea Vesuviana A/R – totali miglia 3.467,2**

(dal martedì al venerdì) 44gg.

Il programma dei servizi è dettagliato all'articolo 2 del citato Capitolato tecnico. Il servizio sarà coordinato dalla Regione Campania, Direzione Generale Mobilità. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere interamente organizzato ed eseguito a cura della Società in ogni sua forma e necessità.

Art. 5 - Decorrenza e durata.

La durata del servizio è di due mesi, decorrenti dal 1 luglio al 31 agosto 2022. Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto è stato formalizzato in via d'urgenza..... della Direzione Generale Mobilità.

Le attività e i servizi saranno realizzati secondo le cadenze temporali e le periodicità descritte nel citato capitolato tecnico.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Art. 6 - Obblighi della Società.

La Società si obbliga a prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, con l'unità navale come da offerta presentata dalla Società.

La Società, si obbliga, altresì:

- a svolgere i servizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica, relativi alle linee del versante cilentano (linea 1, linea 3A e linea 3B) *oppure* Linea vesuviana secondo il programma di esercizio e modalità di cui al capitolato tecnico, nonché i contenuti dell'offerta presentata dalla Società per l'esatto adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto;
- a garantire, in ogni caso, l'esatta esecuzione delle prestazioni scaturenti dall'offerta presentata.

In particolare, la Società si obbliga:

- a rispettare, in conformità alla normativa comunitaria, i seguenti obblighi di esercizio: continuità e frequenza, regolarità, puntualità, capacità e idoneità a norma di legge del naviglio, equipaggio della nave, pulizia e igiene a bordo, informazione dell'utenza a terra e a bordo;

- al rispetto normativa vigente in tema di sicurezza nella navigazione;
- al rispetto delle tariffe di cui all'allegato A del citato Capitolato tecnico;
- al rispetto dei contenuti della Carta di Servizio in conformità al - Regolamento regionale del 16/3/2012, n. 3;
- a consentire alla Regione l'accesso alla nave, ai propri uffici e alla documentazione relativa all'esercizio del Servizio per le ispezioni ritenute opportune e l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché a consentire un accesso diretto della Regione al sistema di monitoraggio aziendale per l'acquisizione dei dati ritenuti utili;
- a trasmettere con le modalità richieste dagli organi competenti le rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico;
- a garantire la piena disponibilità e il mantenimento in efficienza del naviglio indicato nell'offerta;
- a garantire per tutta la durata del contratto un' unità navale di rispetto idonea al servizio trasporto passeggeri che presenti i requisiti tecnici minimi indicati nel Capitolato, da utilizzare per la temporanea e motivata sostituzione dell'unità navale normalmente impiegata nel servizio nel caso di guasti, avarie o altre cause di forza maggiore riguardante la stessa, e comunicando a mezzo pec, tempestivamente e comunque entro al massimo 24 ore, la temporanea sostituzione del mezzo;
- a garantire l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole;
- a osservare nell'impiego del personale di bordo, le disposizioni vigenti,

nonché ad applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente contratto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante del Contratto Collettivo nazionale di lavoro di settore e il pieno rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;

- a mantenere per tutta la durata del servizio un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio e un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- di disporre di un idoneo servizio di biglietteria in ogni porto di accosto;
- esporre gli orari e le tariffe a bordo e all'interno di ciascun punto biglietteria;
- a garantire la pubblicità dell'appartenenza del progetto di mobilità turistica mediante l'apposizione del logo "Regione Campania POC 2014/2020" con modalità e mezzi adeguati all'obiettivo;
- a trasmettere a mezzo pec, settimanalmente, all'Amministrazione regionale i report giornalieri, sottoscritti dal comandante dell'unità, e a richiesta della Regione estratti del giornale nautico dell'unità navale impiegata, vistati dalla Capitaneria di Porto;
- il rispetto degli obblighi derivanti dal "Protocollo di Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione della corruzione e dell'infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale" di cui alla D.G.R. n. 136/2014;
- a rispettare gli adempimenti previsti dal manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020 (applicabile anche al POC).

- .un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni afferenti il POC e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti il POC, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale, conformemente a quanto prescritto nel Manuale controlli;
- l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del POC 2014/2020 del Codice Unico di Progetto (CUP);
- l'inoltro al RUP della documentazione relativa all'intervento in formato digitale (via PEC);
- la conservazione della documentazione riguardante l'intervento per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo;
- a nominare contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Responsabile dell'intervento che assume tutti gli obblighi e gli impegni in capo alla Società ai fini dell'attuazione dell'intervento rispettando gli obblighi e gli adempimenti che disciplinano l'attuazione del POC 2014/2020;

Art. 7 - Vigilanza e controlli.

La Regione si riserva il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento del servizio, della

corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, avvalendosi a tale scopo del Servizio Ispettivo della Direzione Generale della Mobilità.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il corrispettivo per i servizi di collegamento marittimo, relativi alle Linee del Versante Cilentano (linea 1/3A/3B) Lotto 1, *oppure* Linea Vesuviana per l'intera durata del contratto è pari ad Euro al netto di IVA come risultante dall'offerta presentata.

Il corrispettivo del servizio è comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio pubblico e delle prescritte agevolazioni tariffarie, nonché di ogni costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.

L'importo annuo del corrispettivo è liquidato in tre rate, come di seguito indicato, previa presentazione di fattura da parte della Società, accompagnata da attestazione di regolare avviso e/o esecuzione del servizio, per il periodo di riferimento:

- 1) per la prima rata, pari al 30% del corrispettivo, a partire dalla data di avvio del servizio;
- 2) per la seconda rata intermedia, pari al 30% del corrispettivo, a partire dal 30° giorno dall'avvio del servizio;
- 3) per la terza rata, a conguaglio, pari al 40%, nei successi 30 giorni dal termine del servizio.

La liquidazione di ciascuna rata verrà effettuata dalla Regione entro 60

giorni dalla ricezione della relativa fattura.

Art. 9 - Cessione del contratto.

E' fatto divieto alla Società di cedere, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La cessione dei credito può essere effettuata dalla Società secondo le prescrizioni e con i limiti dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 10- Detrazioni.

Salvo l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo, per il caso di mancata effettuazione di una o più corse, qualsiasi sia la causa determinante, alla Società, in fase di liquidazione della rata a conguaglio, verranno detratti i costi relativi al mancato consumo del carburante calcolati nella misura di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni miglio non percorso.

Art. 11 - Penali.

Oltre alle penali previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, salvo che la Società non dimostri che consegua a causa di forza maggiore a sé non imputabile, il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui appresso comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga effettuata una corsa, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a € 30,00 (trenta /00) in ragione di ogni miglio non percorso rispetto al programma di

esercizio;

- qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore, nel corso dell'esercizio di una corsa non venga effettuato lo scalo in uno o più porti in programma, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni singolo porto non toccato;
- qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga garantita la disponibilità dell'unità navale necessaria all'espletamento dei servizi programmati, ivi compresa l'unità di rispetto, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà una penale pari a Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) per giorno e per ogni mezzo non reso disponibile. Analoga penale verrà applicata anche nel caso in cui l'unità mancante venga sostituita con una unità per il cui impiego non sia stata richiesta l'autorizzazione della Regione;
 - qualora venisse accertata la mancata predisposizione di un sistema di Contabilità Separata e Analitica, la Regione applicherà una penale pari a € 5000,00 (cinquemila/00);
 - in caso di mancata trasmissione a seguito di richiesta dei report e degli estratti dei giornali nautici, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancata trasmissione delle rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (

cento/00) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;

- qualora venisse accertato il mancato rispetto o la mancata esposizione a bordo di ciascuna unità della carta di servizi, la Regione applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), per ogni violazione commessa;
- in caso di mancato rispetto del piano tariffario la Regione applicherà una penale di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per ogni violazione commessa;
- nel caso in cui venga accertato che per i mezzi impiegati non vengano rispettati gli standard qualitativi di cui all'offerta tecnica della Società, la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni corsa effettuata in difformità;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico o nell'offerta tecnica di gara, la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00)

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione alla Società. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate le penali come sopra indicate.

La contestazione delle penali della Regione avverrà a mezzo di posta elettronica certificata. Parimenti le deduzioni della Società, in merito alle contestazione della Regione, dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Le penali verranno detratte direttamente dal corrispettivo del presente contratto in sede di conguaglio.

Art. 12 - Variazioni al servizio.

E' facoltà della Regione modificare, in relazione ad esigenze tecnico - programmatiche o di sicurezza, itinerari, orari e/o tariffe, previo idoneo preavviso.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa.

Salvo le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 nelle seguenti ipotesi

- qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi dei seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 30% dell'importo annuo di compensazione;
- inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria scaturenti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte Regione, del diritto potestativo di cui al primo

comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 - Recesso.

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste della normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, la

Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 - Cauzione definitiva.

La Società, a garanzia degli obblighi ed oneri assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la cauzione definitiva di a mezzo di polizza fidejussoria, pari al 10% del corrispettivo.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Tale cauzione sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio, previa richiesta della società.

La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si obbliga a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13

agosto

2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A Tal fine la Società ha comunicato con nota n. il conto corrente bancario attraverso il quale la Regione effettuerà i pagamenti.

Con la medesima nota è stato (o sono stati) comunicato/i il/i nominativo/i della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi variazione del conto corrente bancario (o postale) e le variazioni dei soggetti di cui al comma che precede.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, la Società prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. CIG:; CUP:

Art. 17 - Protocollo di legalità.

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente *p.t.*, in data 1 agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007 n. 54.

Art. 18 - Clausola di manleva.

La Società terrà esonerata la Regione da ogni responsabilità e da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

Il personale impiegato dalla Società non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta nei confronti della Regione.

Art. 19 - Responsabilità e polizze assicurative.

Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. del Codice della Navigazione, la Società è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente contratto, ai trasportati, a terzi in genere anche se non imputabili alla responsabilità della Società medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee coperture assicurative al riguardo.

La Società assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni conseguente azione. Nella copertura assicurativa, che la Società è tenuta a stipulare, devono essere anche compresi i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc. Inoltre, il numero delle persone cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente la abbia posta in servizio.

L'unità navale impiegata dovrà anch'essa essere coperta da idonea assicurazione.

Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative. La Società si obbliga, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

Art. 20 - Domicilio della Società e comunicazioni.

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

Art. 21 - Autorizzazione al trattamento dati personali.

La Società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la Società dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza. Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 22 – Codice del comportamento.

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art.23 – Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Foro competente.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 – Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 26 - Comunicazioni Tra Le Parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: dg.500800@pec.regione.campania.it;

uod.500804@pec.regione.campania.it;

2) Società:

Articolo 27 - Spese di stipulazione del contratto.

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto dapagine, di cui pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).